



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 04/12/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2012, n. 2131

Cont. n. 1369/11/GR - ITEL Telecomunicazioni srl c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza n. 448/2012 del TAR Puglia sede di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Federico Massa.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 184 del 31/1/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'avv. Federico Massa nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a promosso innanzi al TAR Puglia sede di Bari dalla ITEL Telecomunicazioni s.r.l. per l'accertamento dell'obbligo di provvedere a carico della Regione Puglia, con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sulla diffida notificata in data 18/5/2011 dalla ricorrente, ad oggetto l'istanza di revoca e/o dichiarazione di decadenza dei finanziamenti concessi provvisoriamente a Radion Società Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società partecipanti al capitale della medesima e/o il diniego della concessione dei finanziamenti definitivi; nonché per la condanna dell'Amministrazione a provvedere in merito alla predetta diffida e a revocare e/o dichiarare la decadenza dal finanziamento provvisorio concesso alla predetta Radion Società Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società partecipanti al capitale della medesima e/o, comunque, a denegare la concessione definitiva delle predette agevolazioni, di cui al POR Puglia 2000/2006 - "Programmi Integrati di Agevolazioni" PIT n. 9 Territorio Salentino Leccese; in ogni caso, per l'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio;
- Il TAR Puglia sede di Bari con sentenza n. 448/12 depositata in data 28/2/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso di che trattasi ed ha, altresì, condannato la parte ricorrente al rimborso di euro 2.000,00 a titolo di spese di giudizio in favore della Regione Puglia;
- La medesima ITEL Telecomunicazioni s.r.l. in data 16/4/2012 ha notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 448/12;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito pienamente favorevole del primo grado di giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 2652/12) e con proprio provvedimento del 29/5/2012, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui alla deliberazione di G.R. n.698/11 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Federico Massa nato a Lecce (U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che le competenze e le spese spettanti per il presente incarico professionale sono state pattuite per un importo preventivo onnicomprensivo pari a euro 3.000,00 (comprensivo di IVA e CAP) giusta convenzione sottoscritta tra il professionista officiato, avv. Federico Massa, e il Coordinatore dell'Avvocatura, avv. Vittorio Triggiani in data 29/5/2012;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

#### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La somma di euro 3.000,00, comprensiva di IVA e CAP, di cui euro 1.500,00 a titolo di acconto, spettante all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Federico Massa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---